



REGIONE PIEMONTE

COMUNE DI MOROZZO

PROVINCIA DI CUNEO

C.A.P.12040 Tel.0171.77.20.01 Telefax 0171.77.24.77 Cod.Fisc. 00511010043

Sito Web: www.comune.morozzo.cn.it

E-Mail: protocollo@comune.morozzo.cn.it P.e.c.: comune.morozzo@multipec.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - Seduta Pubblica

DELIBERAZIONE N. 5 data 21/03/2018	OGGETTO:Tassa sui servizi indivisibili - TASI - Determinazione aliquote per il 2018
---	--

L'anno **DUEMILADICIOTTO** il giorno **VENTUNO** del mese di **MARZO** alle ore **19:00** nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE
FISSORE/Mauro	Sindaco	SI'
COSTAMAGNA/SERGIO	Vice-sindaco	SI'
LIBOA'/Ramona	Assessore	SI'
DALMASSO/Fabio	Consigliere	SI'
RATTI/ROBERTO	Consigliere	SI'
DUTTO/PAOLO	Consigliere	SI'
AIMO/LUCIANO	Consigliere	SI'
DOMPÈ/Marco	Consigliere	SI'
MACCAGNO/Margherita	Consigliere	SI'
GIRAUDI/GIORGIO	Consigliere	SI'
	Totale Presenti:	10
	Totale Assenti:	0

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale **Enzo Dr.PELUSO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **FISSORE Mauro - Sindaco** - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Tassa sui servizi indivisibili - TASI - Determinazione aliquote per il 2018

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 stabilisce quanto segue:
- comma 639, viene istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- comma 669, come modificato dall'art. 2 comma 1 lettera f) del D.L. n. 16 del 6 marzo 2014. Il presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- comma 671. La Tasi è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669;
- comma 675. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (Imu) di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011 n. 214;
- comma 676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo [52](#) del [decreto legislativo n. 446 del 1997](#), può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- comma 677. Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- comma 678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676;
- comma 681. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la Tasi nella misura stabilita dal Comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della Tasi;
- comma 682. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI, concernente tra l'altro l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- comma 683. Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Visto il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 art. 1 comma a), come convertito con Legge n. 68 del 2 maggio 2014, con il quale si aggiunge al comma 677 citato, il seguente periodo: «*Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e*

nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili anche tenuto conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. n. 201/2011.»

Dato atto che tale norma è vigente anche per il 2018;

Visti:

- l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo il quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, il quale prevede che, anche se le deliberazioni delle tariffe e delle aliquote relative ai tributi locali siano approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine fissato da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce all'organo consiliare dell'Ente la competenza in materia di istituzione e ordinamento dei tributi;
- l'art. 1, comma 1), lettera b) del Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014, secondo il quale le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti della Tasi, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- il D.M.I. 09/02/2018, a norma del quale il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2018 è differito al 31/03/2018;

Vista la deliberazione del C.C. n.15 del 25/07/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento comunale per la disciplina della TASI e sono state fissate le relative tariffe per il 2014;

Vista la deliberazione del C.C. N. 4 del 21/03/2017 con la quale sono state fissate le tariffe TASI per il 2017:

Considerato che:

- la Tasi ha, come finalità, quella di far partecipare non solo i possessori o altri soggetti titolari del diritto reale sull'immobile, ma anche gli occupanti al pagamento dei servizi indivisibili del Comune in una misura compresa tra il 10 ed il 30 per cento;
- il Comune, applicando un'aliquota TASI pari al 3,3 per mille sulle abitazioni principali e relative pertinenze, è tenuto ad introdurre detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente agli immobili stessi;

CONSIDERATO che la Legge di Stabilità anno 2016 (art.1) in materia di TASI stabilisce quanto segue:

- a) Comma 14 lettera a): è eliminata la TASI sulla prima casa con l'unica eccezione delle abitazioni di lusso (A1, A8 e A9);
- b) Comma 14 - lettera c): riduzione della TASI per i beni merce " *per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 PER CENTO. I Comuni possono*

modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione fino all'azzeramento";

- c) Comma 21: *esclusione dalle imposte immobiliari dei macchinari "imbullonati" - " a decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescano la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo";*
- d) Comma 28: possibilità per i Comuni di confermare la stessa maggiorazione TASI (fino al 0,8%): "per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati i Comuni possono mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015;
- e) Commi 53 e 54: riduzione del 25% della TASI per gli immobili a canone concordato;

DATO ATTO che la Legge di Bilancio anno 2018 (Legge 27/11/2017 N. 205) all'art. 1, c. 37, estende la sospensione di eventuali aumenti di tributi e addizionali *"all'anno 2018, con la sola eccezione della TARI;*

RITENUTO confermare le aliquote stabilite per il 2017 tenendo conto di quanto stabilito dalla L. di Bilancio 2018

Ritenuto altresì confermare che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, l'occupante versi la Tasi nella misura del 30% dell'imposta complessivamente dovuta; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.LGS. 267/00;

Con voti n. 10 favorevoli, n.0 contrari, n.0 astenuti, su n. 10 presenti e votanti, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) di stabilire per i motivi descritti in premessa, per l'anno 2018, le seguenti aliquote per il tributo sui servizi indivisibili (IUC-TASI):

- aliquota 1,0 per mille: abitazione principale, e relative pertinenze, solo se classificate nella categoria catastale A1-A8-A9 (abitazioni di lusso);
- aliquota 1,0 per mille: per tutti gli altri immobili, con esclusione delle aree fabbricabili per le quali con l'IMU è già stato raggiunto il limite massimo del 10,6 ‰ come previsto dalla legge;

2) di dare atto che le aliquote di cui al punto 1) hanno effetto dal 1 gennaio 2018, ai sensi dell'art. 27 comma 8 della Legge n. 448/2001 e dell'art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006;

3) di stabilire, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del "Regolamento per la disciplina del Tributo per i Servizi Indivisibili IUC-TASI" e ai sensi dell'art. 1, comma 681, della Legge n. 147/2013, che - nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare - l'occupante versi la Tasi nella misura del 30% dell'imposta complessivamente dovuta; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

4) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - entro il termine di 30 giorni dalla data di esecutività inviando per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, e successive modificazioni.

5) di dichiarare la presente deliberazione, con successiva, separata ed unanime votazione per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c.4, del D.LGS. 18/8/00 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to: FISSORE Mauro

IL VICE SINDACO
F.to: Sergio COSTAMAGNA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Enzo Dr.PELUSO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

a seguito della pubblicazione all'Albo Pretorio dal __/__/____ al __/__/____ ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D. Lgs. 267/2000.

Li, 26/03/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Enzo Dr.PELUSO